ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2022-5410 del 20/10/2022

Oggetto DPR 59/2013: AUTORIZZAZIONE UNICA

AMBIENTALE - DITTA KEMIN CAVRIAGO SRL DI

CAVRIAGO

Proposta n. PDET-AMB-2022-5667 del 20/10/2022

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Dirigente adottante RICHARD FERRARI

Questo giorno venti OTTOBRE 2022 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, RICHARD FERRARI, determina quanto segue.



Pratica n.20207/2022

AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL D.P.R. 13/03/2013 n. 59 - Ditta "KEMIN CAVRIAGO Srl" - Cavriago.

IL DIRIGENTE

Visto l'art.16, comma 3, della legge regionale n.13/2015 il quale stabilisce che le funzioni relative all'autorizzazione unica ambientale (AUA) sono esercitate mediante l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Viste le Deliberazioni della Giunta Regionale n.2173/2015 che approva l'assetto organizzativo dell'Agenzia e n.2230/2015 che stabilisce la decorrenza dell'esercizio delle funzioni della medesima dal 1º gennaio 2016;

Vista la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale presentata ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n.59 dalla Ditta "KEMIN CAVRIAGO Srl" avente sede legale in Comune di Cavriago - Via Don P. Borghi n.3 -Provincia di Reggio Emilia, per lo stabilimento concernente l'attività di lavorazione e produzione di integratori per l'alimentazione animale ubicato in comune di Cavriago - Via Don P. Borghi n.3 e 3/a÷3/h -Provincia di Reggio Emilia, acquisita agli atti di ARPAE con PG/85371 del 23/05/2022 e successive integrazioni acquisite al PG/88359 del 26/05/2022;

Preso atto che la domanda è stata presentata per i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Modifica dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;
- Prosequimento senza modifica dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06;
- Comunicazione relativa all'impatto acustico (articolo 8, comma 4, Legge n.447/95; art. 4 commi 1 e 2 del DPR n.227/2011; art.10, comma 4 della LR n.15/2001);

Considerato che, secondo quanto dichiarato nell'istanza, in capo alla Ditta di cui sopra non sussistono altri titoli abilitativi ambientali da incorporare nell'AUA;

Acquisiti:

- la relazione tecnica di ARPAE Servizio Territoriale di Reggio Emilia Distretto di Reggio Emilia Sede di Reggio Emilia con atto PG/92546 in data 06/06/2022;
- il parere di conformità urbanistica del Comune di Cavriago con atto PG/95834 del 9/06/2022.

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- Legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- D.P.R. 13 marzo 2013, n.59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale";
- L.R., n.4 del 6 marzo 2007, recante "Adequamenti normativi in materia ambientale, Modifiche a L.R.;



- D.G.R. n.1053/2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs.11 maggio 1999 n.152 come modificato dal D.Lqs.18 agosto 2000 n.258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- D.G.R. n.286/2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39, D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152)";
- D.G.R. n.1860/2006 "Linee guida di indirizzo per gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. n.286 del 14/2/2005";
- L. 26.10.1995 n.447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico" e s.m.i.;
- Delibera della Giunta Regionale n.960/99;
- Delibera della Giunta Regionale n.2236/2009 e s.m.i.;
- D.Lqs.183/2017, attuazione della direttiva 2015/2193/UE relativa alle limitazioni delle emissioni in atmosfera di taluni inguinanti originati da impianti medi di combustione.
- D.Lgs.102/2020, disposizioni integrative e correttive al D.Lgs.183/2017.

Ritenuto, su proposta del Responsabile del Procedimento, di provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale con le relative prescrizioni, conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. 59/13;

determina

1) di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi dell'articolo 3 del DPR 59/13 per l'impianto della ditta "KEMIN CAVRIAGO Srl" ubicato nel Comune di Cavriago – Via Don P. Borghi n.3 e 3/a÷3/ h, Provincia di Reggio Emilia che comprende i seguenti titoli ambientali:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/06.
Acqua	Autorizzazione allo scarico, in pubblica fognatura, delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06.
Rumore	Comunicazione relativa all'impatto acustico.

- 2) che la presente sostituisce le Autorizzazioni Uniche Ambientali adottate da ARPAE ripettivamente con DET-AMB-2016-324 del 23/02/2016 (Unità di Via Nizzola n.5) e DET-AMB-2020-4275 del 14/09/2020 (Unità di G. Leopardi n.2/c) modificate successivamente con DET-AMB-2022-520 del 7/02/2022;
- 3) che le **condizioni e le prescrizioni** da rispettare per l'esercizio del titolo abilitativo di cui al punto 1 e i dati tecnici sono contenuti negli allegati di seguito riportati e costituenti parte integrante del presente atto:

Allegato 1 – Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06. Allegato 2 - Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lgs.152/06;

Allegato 3 – Comunicazione relativa all'impatto acustico.



- 4) di fare salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.
- 5) di fare salvi altresì specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'Autorità Sanitaria ai sensi dell'art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265.
- 6) di stabilire che la presente autorizzazione ha durata pari a **15 anni** dalla data del rilascio da parte dello Sportello Unico per le Attività Produttive competente.
- 7) di stabilire che la domanda di rinnovo dovrà essere inoltrata completa di tutta la documentazione necessaria, con **almeno sei mesi** di anticipo rispetto alla scadenza suindicata, conformemente all'articolo 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/2013.
- 8) di stabilire che eventuali modifiche che si intendono apportare all'autorizzazione o all'impianto devono essere comunicate all'Autorità competente ai sensi dell'art.6 del DPR 59/2013 che provvederà ad aggiornare la autorizzazione ovvero a richiedere nuova domanda.
- 9) di trasmettere la presente autorizzazione allo Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente, che provvederà al rilascio del titolo alla Ditta interessata.
- 10) di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art.23 del D.Lgs. n.33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di Arpae.
- 11) di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae.

Si informa che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla comunicazione ovvero dall'avvenuta conoscenza del presente atto all'interessato.

> Il Dirigente Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia (Dott. Richard Ferrari) firmato digitalmente



Allegato 1 - Emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art.269 del D.Lgs.152/06

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi
	dell'art.269 del D.Lgs.152/06

La Ditta **"KEMIN CAVRIAGO Srl"** è autorizzata a modificare le seguenti emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di **lavorazione e produzione di integratori per l'alimentazione animale** negli impianti ubicati in Comune di **Cavriago – Via Don P. Borghi n.3 e 3/a÷3/h**, Provincia di Reggio Emilia nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sotto indicate:

EMISSIONE N.35 – ASPIRAZIONE REPARTI 1A, 1B, 2, 3, 4E, 5, 6M, 7 EMISSIONE N.36 – MOTOPOMPA SISTEMA ANTICENDIO

Per le suddette emissioni dovranno essere espletate le procedure previste dall'art.269 comma 6) del D. Lgs. del 3 Aprile 2006 n.152. Comunicazione almeno **15 giorni** prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti a mezzo PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Trasmissione, entro **30 giorni** dalla data di messa a regime dei dati relativi alle emissioni (3 campionamenti nei primi 10 giorni dalla data di messa a regime se le emissioni sono soggette a limiti di portata e inquinanti, ovvero 1 campionamento alla data di messa a regime se le emissioni sono soggette al solo limite di portata) tramite PEC ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente.

Ai sensi dell'art.269 comma 6) del D.Lgs.152/06 il termine per la **messa in esercizio** degli impianti è fissato per il giorno **9 Gennaio 2023** mentre il termine ultimo per la loro **messa a regime** è fissato per il giorno **16 Gennaio 2023**.

Qualora la Ditta in oggetto non realizzi in tutto o in parte il progetto autorizzato con il presente atto prima della data di messa a regime sopra indicata e, conseguentemente, non attivi tutte o alcune delle suddette emissioni, il predetto termine ultimo per la messa a regime degli impianti, relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle emissioni non attivate, è prorogata, salvo diversa ed esplicita comunicazione da parte dell'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, di anni uno (1) a condizione che la Ditta dia preventiva comunicazione ad ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni, Comune ed ARPAE Servizio Territoriale competente. Decorso inutilmente il termine di proroga, senza che la Ditta abbia realizzato completamente l'impianto autorizzato con il presente atto ovvero abbia richiesto una ulteriore proroga, la presente autorizzazione si intende decaduta ad ogni effetto di legge relativamente alla parte dello stabilimento non realizzata e alle relative emissioni non attivate.



Nel caso di mancato rispetto da parte della Ditta in oggetto delle disposizioni relative alla data di messa a regime dell'impianto e agli autocontrolli delle emissioni, all'ARPAE Servizio Territoriale competente è tenuto ad espletare i controlli previsti dalle norme vigenti in materia, dandone comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazioni e Concessioni e alle altre Autorità.

Si autorizzano le seguenti emissioni in atmosfera nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni sottoelencate:

Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E3-E4	BRUCIATORE CALDAIE RISCALDAMENTO SERBATOI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i					
E5	GRANULAZIONE- ESSICCAZIONE	7000	10	16	Materiale Particellare COV (C-Tot)	< 10 < 50	
E6	BRUCIATORE CALDAIA PER GRANULATORE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i					
E7	ASPIRAZIONE REPARTO MIX POLVERI	EMISSIONE DISMESSA E CONVOGLIATA NELLA NUOVA EMISSIONE E35					
E8	ASPIRAZIONE GRANULATORE REP. 5 E SERBATOI REP. 4L	EMISSIONE DISMESSA E CONVOGLIATA NELLA NUOVA EMISSIONE E35					
E9	ASPIRAZIONE SU REPARTO ATOMIZZATORE	3000	10	24	Materiale Particellare COV (C-Tot)	< 10 < 50	
E10	ASPIRAZIONE MISCELAZIONE E MOVIMENTAZIONE GRANULI	EMISSIONE DISMESSA E CONVOGLIATA NELLA NUOVA EMISSIONE E35					
E11	ASPIRAZIONE GRANULATORE	4200	10	24	Materiale Particellare	< 10	
E12	BRUCIATORE RISCALDAMENTO SERBATOI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i					
E13	BRUCIATORE RISCALDAMENTO REPARTO 5	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i					



E14	BRUCIATORE A GAS METANO DA 50 kW PER RISCALDAMENTO GRANULATORE REP. 4L	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i					
E15	BRUCIATORE A GAS METANO DA 50 kW PER SERBATOIO GRASSI IDROGENATI	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i					
E16	CALDAIA RISCALDAMENTO UFFICI				ad autorizzazione i II del D. Lgs. 152/06 e		tenuta a
E17	REPARTO CONFEZIONAMENTO	5000	10	24	Materiale Particellare	< 10	
E19	CAPPA DA LABORATORIO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06					
E20	ASPIRAZIONE ATOMIZZATORE	3000	15	24	Materiale Particellare COV (C-Tot)	< 10 < 50	
E21	ASPIRAZIONE TRASPORTO MATERIE PRIME ATOMIZZATO	10000	15	24	Materiale Particellare COV (C-Tot)	< 10 < 50	
E22	SFIATO DI EMERGENZA ATOMIZZATORE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E23	EVACUAZIONE DI EMERGENZA REPARTO ATOMIZZATORE	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione non sottoposta ad autorizzazione ai sensi dell'art.272 comma 5 del D.Lgs.152/06.					
E24-E25	CALDAIE A METANO RISCALDAMENTO OLIO DIATERMICO REP. ATOMIZZATORE DA 860 KW CAD.	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06. Tuttavia la Ditta è tenuta a rispettare i limiti e le prescrizioni di cui al p.to 17 del paragrafo F dell'All.3 della DGR 2236/2009 e s.m.i					
E26	CALDAIA PRODUZIONE VAPORE A GAS METANO DA 3,8 MW PER GRANULAZIONE- RIVESTIMENTO	4000	6	24	Materiale Particellare Ossidi di zolfo Ossidi di Azoto	< 5 < 35 < 100	(*)
E27	IMPIANTO DI GRANULAZIONE E RIVESTIMENTO	75000	10	24	Materiale Particellare COV (C-Tot)	< 10 < 50	
E28	ASPIRAZIONE AMBIENTALE IMPIANTO DI GRANULAZIONE- RIVESTIMENTO	20000	10	24	Materiale Particellare COV (C-Tot)	< 10 < 50	



Punto Emissione	Provenienza	Portata (Nmc/h)	Altezza (m)	Durata (h/g)	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	NOTE
E29	GRANULATORE ESSICCAZIONE OLI ESSENZIALI	8000	6	16	Materiale Particellare COV (C-Tot)	< 10 < 50	
E30	GRANULATORE A LETTO FLUIDO E POSTAZIONI DI CARICO	8000	6	16	Materiale Particellare COV (C-Tot)	< 10 < 50	
E31	LABORATORIO REPARTI PRODUZIONE E CONFEZIONAMENTO	12000	8	24	Materiale Particellare	< 10	
E32	GRANULATORI – ESSICCATORE	3600	8	24	Materiale Particellare	< 10	
E33	BRUCIATORE CALDAIA A GAS METANO DA 325 KW PER GRANULATORE						
E34	ASPIRAZONE LABORATORIO RICERCA E SVILUPPO	Non sono fissati i limiti di emissione in quanto trattasi di emissione scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico, ai sensi dell'art.272 comma 1 del D.Lgs.152/06.					
E35	ASPIRAZIONE REPARTI 1A, 1B, 2, 3, 4E, 5, 6M, 7	25000	10	24	Materiale Particellare	< 10	
E36	MOTOPOMPA SISTEMA ANTICENDIO		effetti del		ione in quanto tratta nto atmosferico, ai s		

^(*) I valori di emissione si riferiscono ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%. I limiti di emissione per <u>il materiale particellare e gli ossidi di zolfo</u> si considerano rispettati nel caso di utilizzo di gas naturale.

1) Per il controllo del rispetto delle portate, del materiale particellare, dei COV (come C-Tot), degli ossidi di azoto e degli ossidi di zolfo devono essere usati i metodi di seguito riportati:

Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento	UNI EN 15259:2008
Portata volumetrica, Temperatura e pressione di emissione	UNI EN ISO 16911-1:2013 (*) (con le indicazioni di supporto sull'applicazione riportate nelle linee guida CEN/TR 17078:2017); UNI EN ISO 16911-2:2013 (metodo di misura automatico)
Ossigeno (O2)	UNI EN 14789:2017 (*); ISO 12039:2019 (Analizzatori automatici: Paramagnetico, celle elettrochimiche, Ossidi di Zirconio, etc.)
Anidride Carbonica (CO2)	ISO 12039:2019 Analizzatori automatici (IR, etc)
Umidità – Vapore acqueo (H2O)	UNI EN 14790:2017 (*)
Polveri totali (PTS) o materiale particellare	UNI EN 13284-1:2017 (*); UNI EN 13284-2:2017 (Sistemi di misurazione automatici) ISO 9096:2017 (per concentrazioni > 20 mg/m3)



Parametro/Inquinante	Metodi di misura
Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale (COT)	UNI EN 12619:2013(*)
Ossidi di Zolfo (SO _x) espressi come SO ₂	UNI EN 14791:2017 (*); UNI CEN/TS 17021:2017 (*) (analizzatori automatici: celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all.1)
Ossidi di Azoto (NO _x) espressi come NO ₂	UNI EN 14792:2017 (*); ISTISAN 98/2 (DM 25/08/00 all. 1); ISO 10849 (metodo di misura automatico); Analizzatori automatici (celle elettrochimiche, UV, IR, FTIR)

^(*) I metodi contrassegnati sono da ritenere metodi di riferimento e devono essere obbligatoriamente utilizzati per le verifiche periodiche previste sui Sistemi di Monitoraggio delle Emissioni (SME) e sui Sistemi di Analisi delle Emissioni (SAE). Nei casi di fuori servizio di SME o SAE, l'eventuale misura sostitutiva dei parametri e degli inquinanti è effettuata con misure discontinue che utilizzano i metodi di riferimento.

Per gli inquinanti riportati, potranno inoltre essere utilizzate le seguenti metodologie di misurazione:

- metodi indicati dall'ente di normazione come sostitutivi dei metodi riportati nella tabella precedente;
- altri metodi emessi successivamente da UNI e/o EN specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa degli inquinanti riportati nella medesima tabella.

Ulteriori metodi, diversi da quanto sopra indicato, compresi metodi alternativi che, in base alla norma UNI EN 14793 "Dimostrazione dell'equivalenza di un metodo alternativo ad un metodo di riferimento", dimostrano l'equivalenza rispetto ai metodi indicati in tabella, possono essere ammessi solo se preventivamente concordati con l'Autorità Competente (Arpae SAC), sentita l'Autorità Competente per il controllo (Arpae APA) e successivamente al recepimento nell'atto autorizzativo.

- 2) Ai sensi dell'art.294 del D.Lqs.152/06, al fine di ottimizzare il rendimento di combustione, l'impianto di combustione E26, deve essere dotato, se tecnicamente possibile, di un sistema di controllo della combustione che consenta la regolazione automatica del rapporto aria-combustibile.
- 3) La Ditta è tenuta ad adottare una procedura aziendale interna, garantita e verificabile in fase di ispezione, per limitare al minimo l'apertura dei portoni alle sole fasi di carico/scarico.
- 4) I controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale per le emissioni n.5 - 9 - 11 - 17 - 20 - 21 - 26 (limitatamente al parametro ossidi di azoto) -27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 35.
- 5) I risultati di eventuali autocontrolli attestanti un superamento dei valori limite di emissione devono essere comunicati ad ARPAE entro 24 ore dall'accertamento, relazionando in merito alle possibili cause del superamento e provvedendo tempestivamente a ripristinare le normali condizioni di esercizio. Entro le successive 24 ore la Ditta è tenuta ad effettuare un ulteriore autocontrollo attestante il rispetto dei limiti, trasmettendone una copia ad ARPAE e Comune.



- 6) La data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni, le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi devono essere annotati su apposito registro con pagine numerate e bollate dall'ARPAE Servizio Territoriale competente e tenuto a disposizione della suddetta Agenzia Regionale e degli altri organi di controllo competenti.
- 7) I valori limite di emissione degli inquinanti, se non diversamente specificato, si intendono sempre riferiti a gas secco, alle condizioni di riferimento di 0° e 0,1013 Mpa e al tenore di ossigeno di riferimento qualora previsto. I valori limite di emissione si applicano ai periodi di normale funzionamento dell'impianto, intesi come i periodi in cui l'impianto è in funzione con esclusione dei periodi di avviamento e di arresto e dei periodi in cui si verificano anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori stessi. Il gestore è comunque tenuto ad adottare tutte le precauzioni opportune per ridurre al minimo le emissioni durante le fasi di avviamento e di arresto.
- 8) Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi automatici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.
- 9) Ai fini del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli/autocontrolli eseguiti devono riportare indicazione del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso. Qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichimn.158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano:
- per metodi di campionamento e analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato;
- per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato.

Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezze di entità maggiore preventivamente esposte/discusse con l'autorità di controllo. Il risultato di un controllo è da considerare superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (cioè l'intervallo corrispondente a "Risultato Misurazione ± Incertezza di Misura") risulta superiore al valore limite autorizzato.

- 10) L'installazione, l'esercizio e la conduzione di impianti e attività devono essere eseguiti conformemente a quanto descritto nel progetto approvato, come da relazioni ed elaborati grafici dei quali è formato, allegato alla domanda in oggetto acquisita agli atti con PG/85371 del 23/05/2022 e successive integrazioni acquisite al PG/88359 del 26/05/2022.
- 11) L'ARPAE Servizio Territoriale esercita l'attività di vigilanza secondo quanto previsto dalle disposizioni regionali vigenti ed alla stessa é demandata la fissazione della periodicità dei controlli alle emissioni.



Si allega alla presente autorizzazione, che ne costituisce parte integrante, l'allegato "Indicazioni tecniche per autorizzazioni alle emissioni in atmosfera" contenente disposizioni relative alla progettazione del punto di misura e campionamento e all'accessibilità al punto di prelievo.

Dopo la messa a regime degli impianti, in caso di interruzione temporanea, parziale o totale, dell'attività con conseguente disattivazione di una o più delle emissioni sopracitate, la Ditta é tenuta a darne preventiva comunicazione all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale dalla data della comunicazione si interrompe l'obbligo per la stessa Ditta di rispettare i limiti e le prescrizioni sopra richiamate, relativamente alle emissioni disattivate.

Nel caso in cui la Ditta intenda riattivare le emissioni disattivate la stessa dovrà:

- **a)** dare preventiva comunicazione della data di messa in esercizio dell'impianto e delle relative emissioni all'ARPAE Servizio Autorizzazione e concessioni e ARPAE Servizio Territoriale;
- **b)** dalla stessa data di messa in esercizio riprende l'obbligo per la Ditta del rispetto dei limiti e delle prescrizioni sopra riportate, relativamente alle emissioni riattivate;
- **c)** nel caso in cui per una o più delle emissioni che vengono riattivate, in base alle prescrizioni dell'autorizzazione rilasciata, sono previsti controlli periodici, la stessa Ditta é tenuta ad effettuarne il **primo autocontrollo entro 30** (trenta) giorni dalla relativa riattivazione.



Allegato 2 - Scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ai sensi del D.Lqs.152/06.

Nello stabilimento la Ditta svolge attività di lavorazione e produzione di integratori e prodotti per l'alimentazione animale.

La presente autorizzazione fa riferimento a due distinti punti di scarico in pubblica fognatura, S1 ed S4. Nel primo S1 confluiscono le acque reflue provenienti dagli impianti di trattamento dell' acqua di rete (osmosi, decloratore ed addolcitore) mentre il secondo S4 raccoglie le acque reflue provenienti dagli impianti di trattamento dell' acqua di rete (osmosi, decloratore ed addolcitore) installati a servizio della centrale termica, unitamente alle acque reflue prodotte dalla centrale termica stessa (acque di condensa). Entrambi gli scarichi i reflui sono classificabili come acque reflue industriali.

Per le acque reflue industriali non è previsto alcun tipo di trattamento a monte dell'allaccio alla pubblica fognatura. Sia per il punto di scarico S1 che per il punto di scarico S4, prima dell'innesto nella fognatura comunale, la Ditta ha previsto la predisposizione di pozzetti di ispezione da utilizzare per il campionamento dei reflui.

Nello stabilimento sono presenti altri tre punti di scarico in pubblica fognatura (S2, S3 ed S5) di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici e dagli spogliatoi dello stabilimento che non sono oggetto di autorizzazione in quanto sempre ammesse nel rispetto del regolamento di pubblica fognatura ai sensi dell'art. 124, comma 4, del D.Lgs 152/2006:

La planimetria scarichi di riferimento è la Tav n.1 del 01/02/2020 acquisita al prot di Arpae PG/34307 del 03/03/2020.

Non sono oggetto della presente autorizzazione le acque reflue prodotte nelle operazioni di pulizia dei locali e degli impianti in quanto vengono raccolte in cisterne e smaltite periodicamente dalla Ditta come rifiuti.

Prescrizioni

- Per lo scarico S1, il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 14 mc. ed il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 4000 mc;
- Per lo scarico S4, il volume giornaliero massimo scaricabile è fissato in 4 mc. ed il volume annuo massimo scaricabile è fissato in 1200 mc;
- I reflui scaricati in pubblica fognatura, al punto di controllo previsto per lo scarico S1 ed al punto di controllo previsto per lo scarico S4 dovranno rispettare i limiti fissati dalla Tabella 3 allegato 5 del D.Lgs.152/06, colonna scarichi in fognatura;
- I pozzetti di ispezione devono essere di tipo regolamentare e tali da consentire un agevole e corretto campionamento del refluo. Deve essere accessibile al personale del Gestore della pubblica fognatura addetto ai controlli ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione.
- Le acque prelevate da fonti autonome devono essere quantificate tramite apposito strumento di misura collocato in posizione idonea secondo le prescrizioni del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione. Qualora il volume prelevato non venga interamente scaricato, la determinazione dei volumi scaricati deve essere effettuata mediante l'installazione di contatori differenziali o allo scarico



opportunamente installati, a cura del titolare dello scarico e giudicati idonei dal Gestore della pubblica fognatura.

- I reflui prodotti nei processi produttivi e non rispondenti ai limiti massimi indicati devono essere trattati a cura e spese della Ditta.
- I limiti di accettabilità oggetto della presente autorizzazione non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo.
- E' vietato, ai sensi del Regolamento del servizio di fognatura e depurazione, lo scarico di reflui ed altre sostanze incompatibili col sistema biologico di depurazione e potenzialmente dannosi per i manufatti fognari e/o pericolosi per il personale addetto alla manutenzione.
- Qualora dovessero registrarsi stati di fermo o di parziale avaria sulla rete di raccolta e trattamento delle acque reflue o di altri problemi nella lavorazione connessi allo scarico in pubblica fognatura dovrà essere data tempestiva comunicazione tramite fax al n.0521/248946, indicando il tipo di guasto e problema accorso, i tempi presunti di ripristino impianto, le modalità adottate al fine di evitare, anche temporaneamente, lo scarico di reflui non corrispondente ai limiti tabellari indicati al precedente punto 1.

Ai sensi dell'articolo 128 comma 2 del D.Lgs.152/2006, i tecnici del gestore del SII sono autorizzati ad effettuare il controllo degli scarichi allacciati alla pubblica fognatura, mediante sopralluoghi ed ispezioni all'interno degli insediamenti.

Restano ferme le disposizioni previste dal Regolamento del servizio di fognatura e depurazione e i compiti e le funzioni del Gestore del servizio idrico integrato.



- Allegato 3 - Comunicazione relativa all'impatto acustico.

Dalla Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta e firmata da tecnico competente in acustica ambientale si evince che l'attività svolta non produce emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica del territorio ed è conforme sotto il profilo acustico con il sito di insediamento, considerato anche che dal collaudo acustico effettuato nel corso del 2020, è emerso il rispetto dei limiti acustici assoluti e differenziali nei periodi di riferimento (diurno e notturno) e la modifica oggetto della presente domanda si può considerare trascurabile, non alterando in modo apprezzabile lo scenario acustico attualmente presente e autorizzato. L'attività svolta dalla Ditta risulta pertanto acusticamente compatibile con i limiti previsti dalla normativa vigente in materia di rumore.

La Ditta è tuttavia tenuta a rispettare le seguenti condizioni:

- le opere, gli impianti e l'attività dovranno essere realizzati e condotti in conformità a quanto previsto dal progetto e dagli elaborati presentati, in quanto eventuali variazioni devono essere preventivamente valutate;
- l'installazione di nuove sorgenti sonore e/o l'incremento della potenzialità e della durata delle sorgenti esistenti saranno soggetti alla presentazione di nuova documentazione di previsione di impatto acustico;
- la Ditta deve assicurarsi che sia sempre garantita una corretta conduzione di attività, impianti e mezzi e che, con la opportuna periodicità, si effettuino le manutenzioni indispensabili a mantenere il rumore prodotto al di sotto dei limiti stabiliti dalla vigente normativa.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.